

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo

a.s. 2023/2024

Le FAQ dell'ANP

Sostituzione del Presidente e dei commissari/Composizione della Commissione

1. *In fase di elaborazione del calendario degli esami si viene a sapere che un componente della commissione sarà assente un solo giorno. Si può prevedere la sua sostituzione con altro commissario avente i titoli oppure, trattandosi di assenza temporanea?*

Se possibile, sarebbe opportuno **riorganizzare il calendario**. Diversamente, lo si **sostituirà per il tempo strettamente necessario** con un altro docente della stessa disciplina in servizio nell'istituto. In subordine, il sostituto sarà individuato tra i docenti abilitati in quella disciplina o titolari di discipline affini.

2. *In merito alla sostituzione del Presidente, si può nominare in qualsiasi momento (durante le prove scritte o durante quelle orali) il collaboratore "vicario", se non impegnato negli esami di Stato, per sostituire il Presidente solo durante gli effettivi giorni di assenza, come previsto dal D.M. n. 183/2019?*
- *Si deve invece nominare tale collaboratore come vicepresidente fin dalla Preliminare ai sensi dell'art. 25, c. 5 del D.lgs. 165/2001?*

In caso di assenza temporanea il Presidente può farsi sostituire dal coordinatore di una delle sottocommissioni, **già membro della commissione**, individuato durante la seduta preliminare. Occorre ricordare che la sua presenza è indispensabile durante la riunione preliminare, la ratifica finale e gli scrutini delle singole sottocommissioni. È altresì opportuno che sia presente in fase di ratifica degli scritti per verificare la correttezza degli atti.

3. *Alla prova orale sostitutiva della prova scritta di seconda lingua deve presenziare l'intera sottocommissione o questo è un aspetto che può essere deciso dalla commissione? La prova può svolgersi lo stesso giorno dello scritto della seconda lingua o si deve svolgere nel contesto del colloquio pluridisciplinare?*

La prova orale sostitutiva per l'esame del primo ciclo è disciplinata dal D.M. n. 741/2017: 9. *Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.*

4. *Per quanto riguarda la commissione d'esame, gli insegnanti di attività alternativa alla religione cattolica, i docenti di religione e i docenti di strumento nelle scuole con percorsi a indirizzo musicale devono essere presenti per tutta la durata della prova orale di tutti gli alunni della classe o possono partecipare solo quando sono presenti i loro alunni?*

Ciascuna sottocommissione, così come la commissione d'esame, funzionano in determinati momenti come organi perfetti come, ad esempio, durante le procedure valutative (scrutini ed esami). In questi frangenti tutti i membri devono essere presenti. È pur vero che alcuni docenti (e precisamente quelli di religione e di materia alternativa) hanno competenza a intervenire e deliberare solo relativamente ai casi degli alunni seguiti. Questo comporta la **possibilità di assentarsi momentaneamente dallo scrutinio o dall'esame orale** quando non si stia affrontando il caso o la prova di un proprio alunno. Dal momento, però, che tanto le sottocommissioni quanto la commissione agiscono, deliberano e firmano anche disposizioni e atti di carattere generale (per esempio il verbale dello scrutinio o d'esame), è bene che comunque **almeno nei momenti iniziali e finali delle operazioni i componenti siano tutti presenti**.

5. *L'assenza di un commissario interno esclusivamente alla preliminare dell'esame di Stato compromette la sua partecipazione alle fasi successive dello stesso? La preliminare prevede che il collegio sia perfetto? È quindi necessaria la sua sostituzione?*

No, l'assenza alla riunione preliminare di un commissario **non ha come conseguenza la necessità di sostituirlo per tutta la successiva sessione d'esame**. Tuttavia, poiché anche nella riunione preliminare si deliberano aspetti relativi alla valutazione degli alunni, **è bene garantire il collegio perfetto** procedendo alla sostituzione del docente assente con un collega in servizio presso l'Istituto. Infatti, l'art. 4, c. 7 del D.M. n. 741/2017 dispone che *"I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica"*

Ammissione all'esame degli alunni privatisti e altri casi specifici- gestione della procedura

6. *Qual è la normativa di riferimento per gli alunni "privatisti"? Quali documenti è necessario avere agli atti (relativamente al percorso di studi già fatto)? È previsto un esame di idoneità per essere ammessi all'esame?*

I riferimenti sono:

- Nota MIM n. 4155 del 7 febbraio 2023
- D. Lgs. n. 62/2017
- D.M. n. 741/2017

In particolare, per quanto riguarda l'ultimo riferimento, sui candidati privatisti si veda l'articolo 3:

(Ammissione all'esame dei candidati privatisti)

I. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di

primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

2. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, **presentano domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.** [...]

5. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle **prove INVALSI** di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo. [...]

7. Ho una studentessa frequentante la classe 3^a secondaria di primo grado, con certificazione ex L. n. 104/1992, che è stata appena operata per una grave patologia. Qualora non potesse sostenere l'esame entro il 30 giugno, dovrà farlo al massimo entro il 31 agosto? Potrebbe svolgere l'esame in DaD visto che potrebbe avere difficoltà a garantire la sua presenza fisica?

Sicuramente si potrà disporre la sessione suppletiva entro il 31 agosto, ai sensi del D.M. n. 741/2017 che così dispone:

Articolo 11 (Candidati assenti e sessioni suppletive)

*l. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, **per gravi e documentati motivi**, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il **30 giugno** e, comunque, in casi eccezionali, **entro il termine dell'anno scolastico.***

Se la studentessa sarà impossibilitata a spostarsi da casa, si potrà prevedere **l'esame a distanza**, alla presenza di alcuni componenti della sottocommissione, sempre secondo quanto prevede il citato decreto:

Articolo 15 (Candidati in ospedale e in istruzione domiciliare)

*6. Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato, di cui al precedente comma 5, si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola. **In casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati.***

8. Per lo svolgimento delle prove suppletive va convocata la/le sola/e sottocommissione/i interessata/e?

No. La sottocommissione viene coinvolta nelle prove e nella loro valutazione mentre, ai sensi dell'art. 13, c. 5 del D.M. n. 741/2017, è la commissione che deve deliberare il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

9. Un alunno straniero è appena stato inserito in classe terza e ha svolto le prove Invalsi. Si vorrebbe predisporre un PDP per lui e dispensarlo dalle due ore di seconda lingua straniera per potenziare l'italiano, dispensarlo quindi dalla prova di francese in sede di esame e registrare solo il voto di

inglese. A livello di scheda di valutazione come è corretto procedere? In francese avrà un "NC" o deve comparire "esonerato"?

Ai sensi del D.M. n. 741/2017, e in particolare dell'articolo 9, comma 4, per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, **la prova scritta fa riferimento a una sola lingua straniera**. Quindi, nella scheda di valutazione la disciplina di seconda lingua non andrà compilata.

10. Gli studenti non certificati ex L. n. 104/1992 (con disabilità) ed ex L. n. 170/10 (con DSA) e, quindi, identificati con altri BES, qualora abbiano un PDP redatto dal consiglio di classe, possono avvalersi degli strumenti compensativi in esso indicati per svolgere gli esami conclusivi del primo ciclo d'istruzione?

La Nota MIM n. 4155/2023 sugli esami di Stato del primo ciclo ripristina le disposizioni del 2019. Rispetto agli alunni con BES non certificati, si rimanda a disposizioni precedenti, peraltro non del tutto coerenti tra loro. In questi casi è opportuno che la commissione, in sede di riunione preliminare, **individui gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte e per l'orale**.

11. Un alunno con una disabilità molto grave ex L. n. 104/1992 non parteciperà all'esame. Dovrà essere comunque ammesso allo stesso in sede di scrutinio?

Sì. Se non svolgerà le prove non conseguirà il diploma finale ma un **attestato di credito formativo** valido a tutti gli effetti per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

Aspetti organizzativi

12. Per quanto riguarda le prove scritte, vi è un ordine obbligatorio di svolgimento? Ad esempio, primo giorno italiano, secondo giorno matematica etc., oppure è possibile modificarne l'ordine?

L'ordine di svolgimento delle prove scritte di italiano – matematica – lingue straniere è quello "consueto" ma **non è obbligatorio**. È possibile definirlo come proposta del collegio e poi farlo deliberare dalla commissione di esame il giorno della riunione preliminare, sulla base delle esigenze organizzative rilevate.

13. Ho un istituto con tre plessi di scuola secondaria: posso organizzare gli scritti in giornate diverse?

No, **la commissione è unica**, come pure la sessione d'esame. Pertanto, gli scritti dovranno essere i medesimi e si dovranno svolgere negli stessi giorni in tutti i plessi.

14. È obbligatorio o solo opportuno prevedere un intervallo tra una sezione e l'altra della prova di lingua?



Tali aspetti non sono disciplinati dalla normativa vigente. È opportuno che siano regolamentati e verbalizzati dalla commissione durante la **riunione preliminare**, insieme ad altre scelte organizzative (durata delle prove, calendario, etc.).